



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il DPCM 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti l'11 ottobre 2024 n. 2613, che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il d.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";

**VISTA** la l. 30 dicembre 2010, n. 240, relativa a "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**VISTO** il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti", e in particolare gli articoli 7 e 8;

**VISTO** il d.m. 17 dicembre 2021, n. 1320, recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152", nonché la nota MUR prot. n. 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto d.m. n. 1320/2021;

**VISTO**, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto d.m. n. 1320/2021, secondo cui i limiti massimi ISEE-ISPE sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato;

**VISTO** il d.d. 14 marzo 2024, n. 318, con il quale per l'anno accademico 2024/2025 sono stati aggiornati i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), determinando il valore ISEE fino a euro 27.726,79 e il valore ISPE fino a euro 60.275,66;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare per l'anno accademico 2025/2026 i limiti massimi ISEE e ISPE con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno 2024, così come disposto dall'art. 4, comma 3, del predetto d.m. n. 1320/2021;

**VISTA** la nota dell'Istituto nazionale di statistica 5 febbraio 2025, prot. n. 2950, che indica per l'anno 2024 una variazione media annua dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +0,8 per cento;

**CONSIDERATA** la necessità di consentire alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti della formazione superiore per l'anno accademico 2025/2026;

## DECRETA

### Art. 1

1. I limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 318/2024 citato in premessa, **sono aggiornati per l'anno accademico 2025/2026** con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono così definiti:

- limite massimo ISEE: euro 27.948,60;
- limite massimo ISPE: euro 60.757,87.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Gianluca Cerracchio*